

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

Atto di denuncia/querela

Il sottoscritto, **Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz** (C.F. :SDKMSZ62H29Z127L) nato Lubsko Polonia (POL) il 29.06.1962 e residente in Penna in Teverina (TR), Largo Giardino, n. 2, assistito e difeso dall'**Avv. Ezio Bonanni**, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Crescenzo n. 2, Sc. B, int. 3, si onora con il presente atto di proporre, come in effetti propone

denuncia querela

a carico di tutti i responsabili, **titolari delle posizioni di garanzia** (Direttori, Dirigenti, Responsabili della Sicurezza ecc...) della **Rai - Radiotelevisione Italiana Spa**, che codesto Ufficio Vorrà individuare, identificare e iscrivere nel registro degli indagati, per i fatti che di seguito si esporranno.

*** **

I. Le attività e le sedi di lavoro del Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz.

Il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz**, nella Sua vita lavorativa (**dal 2002 a tutt'oggi**), ha svolto le seguenti attività/mansioni alle dipendenze di **Rai - Radiotelevisione Italiana Spa**:

- **dal 2002 al 2005** quale **collaboratore esterno** a tempo pieno presso l'ufficio stampa del Prix Italia (sede lavorativa di Viale Mazzini nr 14, 6° piano);
- **dal 2005 al 2008** collocato al progetto Digitale Terrestre con assunzione a Tempo Determinato (sede lavorativa di Viale Mazzini nr 14, 4° piano);
- **dal 2008 al 2013** collocato presso la Direzione Risorse Umane presso l'ufficio Contenzioso, Normativa e Ispettorato (sede lavorativa di Viale Mazzini nr 14, 3° piano);
- **dal 2013 al 2019** assunto a tempo indeterminato, sempre nella precedente posizione e sede lavorativa di Viale Mazzini nr 14, 3° piano;
- **dal 2019 al 2022** trasferito in Direzione Tecnologie (sede lavorativa di Via Gomenizza, n 9);
- **dal 2022 a tutt'oggi** trasferito presso la Direzione Asset Immobiliare e Servizi (sede lavorativa di Viale Mazzini nr 14, piano terra).

II. La malattia del Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz: mesotelioma pleurico.

Il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz**, nel luglio 2023, ha avvertito i classici sintomi del mesotelioma: difficoltà respiratoria, tosse persistente e dolore toracico.

Il perdurare e l'aggravarsi della sintomatologia ha reso necessari accertamenti clinici ed esami tecnico strumentali.

Il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz** ha eseguito esame TC torace, che ha evidenziato il sospetto di massa tumorale.

A seguito di ulteriori accertamenti clinici che hanno evidenziato la presenza di **versamento pleurico massivo destro ed ispessimenti pleurici per riferita esposizione ad amianto** è stato disposto l'esame istologico.

Il referto dell'esame istologico eseguito, in data 19.12.2023, presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - Dipartimento di Oncologia, su **pleura parietale**: "**multipli frammenti, il maggiore di 25x22 mm di colorito biancastro e aspetto nodulare**", ha evidenziato la diagnosi di "**mesotelioma epitelioide (CK5+; calretinina+; D2-40+; WT1+; Ber-Ep4-; TTF1-)**"



Università degli Studi
di Perugia
Facoltà di
Medicina e Chirurgia

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA – TERNI
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA
Struttura Complessa di Anatomia Patologica
Direttore : Prof. Stefano Ascani



Esame N. TR2023-014788

Direttore

Prof. Stefano Ascani
Tel. 0744/205488
s.ascani@aosp terni.it

Medici

Dr.ssa Maria Grazia Cacace
Tel. 0744/205591
mariagrazia.cacace@aosp terni.it

Dr.ssa Tiziana Macciò
Tel. 0744/205666
t.maccio@aosp terni.it

Dr. Giovanni Marchetti
Tel. 0744/205497
giovanni.marchetti@aosp terni.it

Dr.ssa Simona Francesconi
Tel. 0744/205683
s.francesconi@aosp terni.it

Dr.ssa Maria Elena Laurenti
Tel. 0744/205591
me.laurenti@aosp terni.it

Dr.ssa Linda Ricci
Tel. 0744/205487
l.ricci@aosp terni.it

Segreteria

Tel. 0744/205010
Fax. 0744/205684

Data Accettazione : 19/12/2023

SODKIEWICZ, MARIUSZ MARIAN

Sesso: Maschile Nato/a il: 29/06/1962

Tipo Esame : ISTOLOGICO

RICOVERATO INTERNO
Az. Osp. S. Maria di Terni
CHIRURGIA TORACICA

Tassi Valentina

Notizie Cliniche

Versamento pleurico massivo destro ed ispessimenti pleurici. Riferita esposizione all'amianto.

Materiale inviato

A. Pleura parietale.

Descrizione macroscopica

A. Multipli frammenti, il maggiore di 25x22 mm di colorito biancastro e aspetto nodulare.

(RL)

Prelievi:

A. Pleura parietale.
1-3: frammenti multipli

DIAGNOSI

A. Mesotelioma epitelioide (CK5+; calretinina+; D2-40+; WT1+; Ber-Ep4-; TTF1-).

Snomed: T-29000000, M-9050300A

Refertato il 11/01/2024 da: L. RICCI

Il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz** è affetto da mesotelioma pleurico di tipo epitelioide e attualmente sottoposto a piano terapeutico con somministrazione di **chemioterapia con plutonio e Pemetrex presso l'ospedale di Terni, oltre all'ossigenoterapia.**

III. Le attività di bonifica eseguite presso le sedi RAI.

Negli anni 2010-2012, la Rai - Radiotelevisione Italiana Spa ha disposto il piano di bonifica dall'amianto negli edifici delle attività radiotelevisive e negli uffici amministrativi.

Le attività di bonifica hanno interessato tutti i locali delle sedi Rai per l'abnorme ed ubiquitario utilizzo di amianto nelle strutture edili, nelle condutture idriche, nei sistemi elettrici, termici e termoidraulici, oltre che nei **sistemi di aerazione.**

La bonifica è stata eseguita alla presenza di tutto il personale con spostamenti periodici, di stanza in stanza, per effettuare le attività di rimozione dell'amianto.

I dipendenti Rai, tra i quali il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz**, hanno assistito alle attività di bonifica nella piena consapevolezza che la Rai - Radiotelevisione Italiana Spa stesse rimuovendo l'amianto. Il personale è stato rassicurato circa i limiti di aerodispersione delle polveri e delle fibre di amianto - **ma in ogni caso la bonifica è stata effettuata alla presenza di tutti i dipendenti!**

Durante le attività di bonifica non sono state applicate misure di sicurezza e/o strumenti per limitare, ovvero circoscrivere il rischio (gli operai impegnati nella bonifica transitavano nei locali dell'edificio durante le attività di lavoro con le tute contaminate di amianto).

Il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz** che ha assistito alle attività di bonifica durante l'orario di lavoro, e sebbene notasse la presenza di amianto e il suo sgretolamento e l'assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, e confinamento e separazione delle attività di bonifica, è stato sempre rassicurato dal datore di lavoro circa l'assenza di rischio e il mancato raggiungimento dei limiti di soglia della dispersione delle fibre.

Il Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz** è stato esposto a polveri e fibre di amianto durante l'attività di lavoro alle dipendenze della Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, oltre che durante le attività di bonifica, che come detto sono state svolte in assenza dei dovuti sistemi di sicurezza posti a presidio della salute dei lavoratori, ma piuttosto in loro presenza.

IV. Sul nesso causale.

L'amianto è l'unico fattore di rischio del mesotelioma. Quasi il 100% dei mesoteliomi è provocato da esposizione a polveri e fibre di amianto, che è un "*cancerogeno certo per l'uomo*". Lo IARC (*International Agency for Research on Cancer*) individua l'asbesto nella Categoria 1: cancerogeno per l'uomo (asbesto è sinonimo anglosassone dell'amianto) in tutte le sue forme, incluso *actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite* nonché le sostanze minerali (es. *talco*

e vermiculite) che contengono amianto (cfr. IARC, Volume 100 C del 2012: Arsenic, Metals, Fibres and Dusts).

Sulla conferma dell'universalità della teoria multistadio della cancerogenesi: tale teoria è stata confermata nel *Consensus meetings* di Lille e Berlino, dal cui esito è risultato che il mesotelioma è l'effetto di esposizioni ad amianto a “*dosi cumulative, anche se non è possibile stabilire quale sia la dose cumulativa sufficiente*”, ed ancora nel corso della II conferenza italiana sul mesotelioma pleurico che si è tenuta a Torino 15-16 novembre 2011¹, nel cui documento di consenso si legge: «*Asbestos fibers (AF) act through different mechanisms. The main factors modeling MM risk include fiber type, size, exposure level and time. Our systematic review of the literature showed that risk of MM increased with cumulative dose and lung fiber burden, in agreement with previous reviews. The group acknowledged difficulties and possible errors in the estimation of cumulative dose, the importance of evaluating separately intensity and its time variation when possible, and that fiber burden at the sampling time may not represent accurately the lifelong burden relevant for the carcinogenic process. Incidence of MM after asbestos exposure increases proportionally to exposure multiplied by a power (3 or 4) of time since exposure (usually called latency). Time gives more weight to exposures that occurred early*». L'atto in italiano corrisponde a: «*Le fibre di amianto (AF) agiscono attraverso meccanismi diversi. I principali fattori che condizionano il rischio per il Mesotelioma Maligno comprendono il tipo di fibra, le dimensioni, il livello di esposizione ed il tempo. La nostra revisione sistematica della letteratura ha mostrato che il rischio di MM aumentava con la dose cumulativa e con il carico polmonare di fibre, in accordo con le recensioni precedenti*».

Queste conclusioni sono state poi confermate anche nel corso della III conferenza sul mesotelioma che si è tenuta a Bari nel 2015, i cui atti sono stati pubblicati nella rivista di medicina del lavoro 2015; 106: 325-332. Infatti, nell'articolo “*III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura. Epidemiology, Public Health and Occupational Medicine related issues*” risulta che gli oncologi italiani concordino nel ritenere che la legge scientifica applicabile sia la teoria multistadio della cancerogenesi, in forza della quale tutte le esposizioni ad amianto e le loro intensità rilevino ai fini quantomeno della determinazione dei tempi di latenza.

Tali tesi sono peraltro autorevolmente confermate anche dallo IARC (International Agency for Research on Cancer). Infatti, nel capitolo dedicato alla carcinogenesi da ASBESTO pubblicato nel Volume 100/C delle Monografie della IARC nel 2012, cioè dalla più importante Agenzia Mondiale sul Cancro della Organizzazione Mondiale della Sanità. Risulta così definitivamente tramontata la teoria della c.d. ‘*trigger dose*’ (Cass., IV Sez. pen., n. 33311/2012 ed *ex multis*). E' stato

¹ Pinto C et al. Second Italian Consensus Conference on Malignant Pleural Mesothelioma: State of the art and recommendations. *Cancer Treat Rev* (2012), <http://dx.doi.org/10.1016/j.ctrv.2012.11.004>

scientificamente accertato che il mesotelioma si sviluppa attraverso il **complesso meccanismo patogenetico multistadio**, che è tanto più accelerato in relazione alla c.d. **dose cumulativa**, cioè il prodotto tra il tempo di esposizione e la concentrazione media di fibre di amianto relativa al periodo di esposizione: **il mesotelioma è patologia asbesto correlata dose dipendente**: la sua insorgenza è, quindi, legata alla dose innescante, che deve essere, comunque, raggiunta, e più è elevata e prolungata l'esposizione e più si hanno le probabilità che venga raggiunta e, comunque, si raggiunge più precocemente, ed innesta il processo cancerogeno. Le successive esposizioni accelerano la progressione del processo, diminuiscono i tempi di latenza e, quindi, le aspettative di vita. Infatti, le successive ulteriori esposizioni alla fibra hanno un ruolo acceleratore e, quindi, i tempi di latenza sono inversamente proporzionali all'entità dell'esposizione per intensità e durata² (tra le tante Cassazione, IV sezione penale, sentenza 3615/2016 ed *ex multis*).

La legge scientifica universale e le modalità di innesco del processo cancerogeno: la teoria multistadio della cancerogenesi è legge universale, e sancisce la rilevanza di tutte le esposizioni professionali a polveri e fibre di amianto, che sono in grado quantomeno di anticipare i tempi di latenza e, quindi, diminuire i tempi di sopravvivenza.

L'adozione delle misure cautelari, specifiche e generiche, avrebbe abbattuto i livelli espositivi e ridotto i tempi di esposizione, e ciò avrebbe influito significativamente quantomeno sui tempi di latenza, e quindi evitato l'insorgenza del mesotelioma, o quantomeno tale neoplasia sarebbe insorta in tempi significativamente successivi.

La più elevata esposizione, per intensità e durata, ha permesso di raggiungere prima la soglia di innesco della neoplasia, oltre che averne accelerato il decorso, e quindi ha integrato, a tutti gli effetti, sia l'evento che il nesso causale: con conseguente rilevanza della condotta omissiva.

Circa l'esplicazione nel caso di specie, ai fini della conferma del nesso causale, oltre a richiamare Cass., IV Sez. pen., sentenza n. 3615/2016: quindi la Corte di Cassazione riconosce che effettivamente tutte le esposizioni e le relative intensità, rilevano perché anticipano l'insorgenza della patologia, integrando quindi il nesso causale, occorre rimarcare che l'amianto agisce con diversi

² Gli studi epidemiologici hanno confermato:

- il tempo di latenza negli studi epidemiologici di incidenza (studi di morbilità) come il tempo che intercorre tra l'inizio della esposizione all'agente cancerogeno e la prima manifestazione clinica accertabile della malattia tumorale (tempo T3);
- tempo di latenza negli studi epidemiologici di mortalità (studi di mortalità) come il tempo che intercorre tra l'inizio della esposizione all'agente cancerogeno e la data di decesso causato dal tumore (tempo T4).

Infondatezza della teoria della "trigger dose": Questa teoria è priva di qualsiasi fondamento scientifico. Non può essere attribuita allo scienziato Irving Selikoff, il quale, nella sua pubblicazione "Asbestos and disease" del 1978, disse, diversamente, che una più intensa esposizione ad amianto avrebbe provocato la morte prima dell'insorgenza del mesotelioma per altre patologie e non invece che dopo la prima esposizione le altre sarebbero irrilevanti. La c.d. teoria della "trigger dose" trova origine da una distorsione del pensiero di Irving Selikoff, come è stato confermato anche dalla stessa Corte di Cassazione (tra le tante Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 33311/12).

meccanismi: quello meccanico³, quello dell'inflammatione⁴ e quello del danneggiamento dei “*radicali liberi dell'ossigeno*”⁵;

Le successive esposizioni, ovvero le più intense esposizioni ad amianto, hanno quindi avuto un ruolo.

Sulla rilevanza delle successive esposizioni e della loro intensità, giova far presente che l'inflammatione induce un effetto cancerogeno, sempre e comunque, e anch'esso è dunque proporzionale all'entità per intensità e durata dell'esposizione ad amianto, sul processo cancerogeno, capace di influenzare anche i tempi di latenza preclinica: tutti i tumori, in particolar modo il mesotelioma, si sviluppano con l'apporto di l'ossigeno e la vascolarizzazione dei tessuti, che ne permettono la loro l'alimentazione. L'inflammatione favorisce la creazione di nuovi tessuti, per la riparazione e la vascolarizzazione e l'ossigenazione, e ciò costituisce l'alimentazione per i tessuti neoplastici, che così si possono sviluppare e diffondersi all'interno dell'organismo. Le fibre delle successive esposizioni, ovvero, una più alta intensità di esposizione, determina l'aumento dell'inflammatione e, quindi, questo fenomeno di apporto di nutrienti che cellulare neoplastiche utilizzano per moltiplicarsi a dismisura ed invadere tutti i vari distretti dell'organismo umano, così da abbreviare i tempi di sopravvivenza.

Quindi, il meccanismo dell'inflammatione, alimentato dalle altre esposizioni ad amianto anche successive alla iniziazione, gioca, comunque, un ruolo nella determinazione causale dell'evento che può essere evitato e/o ritardato semplicemente abbattendo i livelli espositivi, ovvero evitando successive esposizioni; la prosecuzione dell'esposizione, la più alta intensità, dovuta pure al fatto che sono state violate le regole cautelari, alimenta l'inflammatione e, quindi, il processo neoplastico. Per di più, con l'abbattimento dei livelli espositivi ovvero evitando successive esposizioni, comunque,

³ Un **primo meccanismo** di azione è quello meccanico, dovuto alla struttura fibrosa del minerale, capace di ostacolare la corretta ripartizione dei cromosomi (le molecole di DNA presenti nella cellula - unità strutturali in cui il DNA si organizza all'interno della cellula) nella divisione cellulare³. Quando una cellula dà origine a due cellule figlie, deve prima duplicare il suo DNA, in modo che le nuove cellule siano uguali geneticamente alla cellula madre. Nel corso di questa divisione, i cromosomi si distribuiscono ai due lati della cellula. In modo che, quando si dividerà in due, l'assetto cromosomico delle figlie rimanga lo stesso. Questo fenomeno, guidato da filamenti di natura proteica, può essere alterato dalle fibre di amianto che possono determinare la loro rottura fisica. C'è, quindi, l'intervento degli enzimi riparatori, ma la riparazione può determinare aberrazioni cromosomiche, con alterazione del genoma (quindi possono originarsi cellule trasformate geneticamente).

⁴ Il **secondo meccanismo**, che agisce con il primo, è quello della **inflammatione**, che è alla base delle patologie fibrotiche (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici): a causa della loro forma appuntita, le fibre costituiscono “spine irritative” che lesionano direttamente le cellule del tessuto, dove si trovano e rompono le membrane e determinano la liberazione del contenuto delle cellule nel tessuto, generando l'inflammatione (oltre che alla modifica del DNA). Intervengono, quindi, le “cellule spazzino” (i macrofagi) che, una volta attivate, cercano di inglobare la fibra (dando vita ai cosiddetti corpuscoli di asbesto) e producono molecole di vario tipo, tra cui le “specie attive dell'ossigeno”, a loro volta in grado di danneggiare il DNA⁴ e i fattori proteici, in grado di far proliferare le cellule e farle sopravvivere. Le cellule spazzino tentano di eliminare le fibre di amianto. Il macrofago cerca di inglobare le fibre per distruggerle (fagocitosi). Ciò è possibile per le fibre più piccole ma non per quelle che hanno le dimensioni maggiori della cellula spazzino, nelle quali il macrofago, dopo essersi avvolto alla fibra, inizia a bersagliarla con le armi che utilizza per i batteri e i corpi estranei, tra cui i radicali liberi dell'ossigeno, ma, poiché la fibra non rimane tutta dentro la cellula, tali sostanze si spargono nei tessuti e colpiscono le cellule circostanti, che vengono lesionate e danneggiate nel DNA, tanto è vero che sono le fibre più lunghe e più sottili che hanno maggiore potere cancerogeno, (comunque potere irritativo/inflammatorio) proprio anche delle fibre piccole, che comunque penetrano e rimangono all'interno delle cellule e le danneggiano dall'interno;

⁵ Le fibre di amianto provocano il **danneggiamento con “i radicali liberi dell'ossigeno”**, attraverso la reazione chimica che si viene a determinare tra la struttura esterna delle fibre che contiene ferro e le cellule, che li produce: in altre parole, la reazione indotta dal ferro che è nella superficie delle fibre determina la produzione di radicali liberi nell'ossigeno⁵ che, a loro volta, inducono danno cellulare perché sono capaci di entrare dentro le cellule normali e di lesionarne il DNA, colpendo il genoma, alterando alcuni specifici geni, tra cui gli oncosoppressori, e determinando così la trasformazione neoplastica delle cellule. Alla fase dell'induzione, segue la latenza preclinica e, successivamente, la diagnosi della patologia.

permette la *clearance* polmonare che, invece, è preclusa nel caso in cui c'è l'inalazione di altre polveri e fibre di amianto, con conseguente alimentazione del procedimento carcinogenetico.

Il fatto che il querelante sia stato esposto per l'intero periodo di servizio ad elevate dosi di polveri e fibre di amianto, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, è stata la causa unica dell'insorgenza del mesotelioma, del tutto coerente e compatibile rispetto ai *range* riportati dalla letteratura internazionale.

V. Sulla risalente conoscenza del rischio amianto.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2251, depositata il 16.02.2012, ha confermato che il rischio morbigeno legato all'esposizione ad asbesto era noto fin dall'inizio del secolo scorso, e sussisteva fin da epoca risalente una normativa specifica, oltre quella di cui all'art. 2087 c.c., finalizzata alla tutela della integrità fisica dei prestatori d'opera, anche in relazione al rischio amianto⁶.

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, la quale testualmente: *“E', altresì, utile soggiungere che, come dettagliatamente chiarito da questa Corte (Sez. 4[^], n. 20047/2010), il [D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277](#), stabilendo che, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione individuale, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore a determinati parametri, non rese affatto lecito, al di sotto dei detti limiti, l'inalazione delle predette microfibre. L'entrata in vigore della [L. 27 marzo 1992, n. 257](#), con la quale si vietò definitivamente la lavorazione dell'amianto, poi, non individua affatto il momento iniziale nel quale si ebbe consapevolezza della pericolosità dell'amianto. La normativa, all'opposto, segna l'epilogo di un lungo cammino di conoscenza che, come si è chiarito, da decenni, aveva denunciato la specifica, elettiva pericolosità dell'amianto”* (Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 49215/12⁷).

⁶ “Questa Corte ha già posto in rilievo che, sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto.

Cass. 9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) r.d. 14.6.909 n. 442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavoro insalubri o pericolosi; b) d.lgten. 6.8.916 n. 1136, art. 36, tab B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; c) r.d. 7.8.936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, fatico si ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la legge delega 12.02.55 n. 52 (art. 1, lett. F); e) il d.P.R. 19.03.56 n. 303; f) il d.P.R. 20.03.56 n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n. 1169, che all'art. 1 prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.

La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970)”.

⁷ Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 49215/2012: “Trattandosi di valutazioni che ben si atagliano al caso in esame sul punto possono riportarsi, anche in questo caso, le considerazioni espresse in seno alla citata sentenza n. 33311: “Risponde a conoscenze comuni maturate in epoche anche assai lontane nel tempo che l'ingestione per via aerea di fibre, particelle e polveri costituisce pericolo per la salute.

Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (Regio Decreto 14 giugno 1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; Legge 12 aprile 1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero che ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota.

L'evidenziazione su basi divulgative affidabili della correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli “Effetti biologici dell'amianto dell'Accademia delle Scienze, tenutasi a (Omissis)). Peraltro, nella detta occasione venne presentata

Per arginare l'epidemia di patologie asbesto correlate in atto in Italia alla fine degli anni '30, inizio anni '40, con l. n. 455/1943, il mesotelioma, quale patologia asbesto/correlata dose dipendente, è stata tabellata e quindi indennizzata.

Già la l. n. 455/1943 dettava norme cautelari per la tutela della salute dei lavoratori esposti ad amianto: l'anzidetta normativa, poi, si lega alla disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c. Successivamente, sono state dettate altre norme cautelari (artt. 4, 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 303/56; artt. 377 e 387 del d.P.R. n. 547/55 e art. 2087 c.c. – cfr. Cass., IV Sez. Pen., 49215/2012), che se rispettate, avrebbero evitato o ridotto sensibilmente i livelli di polveri e fibre di amianto.

In tale contesto, di piena consapevolezza delle capacità fibrogene e cancerogene dell'amianto, si innestano le condotte dei titolari delle posizioni di garanzia.

VI. La violazione delle regole cautelari.

La risalente conoscenza del rischio amianto e il compendio di regole cautelari posto a presidio della salute dei lavoratori, sono state violate dal datore di lavoro del Sig. **Mariusz Marian Sodkiewicz**.

Si riporta di seguito la normativa con riferimento alla prevenzione e protezione da sostanze tossico-nocive e agenti cancerogeni, tra i quali l'amianto:

- **regio decreto** del 14 aprile **1927 n. 530** (agli articoli 10, 16 e 17 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche);
- **art. 2087 c.c.** (sul dovere⁸ dei datori di lavoro di tutelare la salute dei prestatori.

da (Omissis) l'esperienza italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste scientifiche il proprio pensiero. La questione venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del 34 congresso della (Omissis), tenutosi a (Omissis).

V'è, peraltro, da aggiungere che i primi studi dai quali emergeva la detta correlazione risalgono agli anni 30/40 e poi 50 del secolo scorso (in Germania). In Italia risalgono ai lontani anni 1955/1956 i primi approfondimenti resi pubblici da (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis) ...” ed è su questa base che va tracciato il c.d. obbligo cautelare, e cioè l'obbligo del modello agente, ossia il modello dell'uomo che svolge l'attività di imprenditore e che deve assumersi determinate responsabilità “**nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta** (Sez. 4, 1/71992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4, 1/4/2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. 4 n. 20047 cit.)”.

Pertanto, nelle conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione: “**Richiamando quanto poco sopra esplicitato, deve conclusivamente ribadirsi che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione** (Sez. 4, 31/10/1991, Rezza, massima).”.

Ancora: “8.2. è, altresì, utile aggiungere che, come dettagliatamente chiarito da questa Corte (Sez. 4, n. 20047/2010), il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, stabilendo che, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione individuale, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore a determinati parametri, non rese affatto lecito, al di sotto dei detti limiti, l'inalazione delle predette microfibre.

L'entrata in vigore della Legge 27 marzo 1992, n. 257, con la quale si vietò definitivamente la lavorazione dell'amianto, poi, non individua affatto il momento iniziale nel quale si ebbe consapevolezza della pericolosità dell'amianto. La normativa, all'opposto, segna l'epilogo di un lungo cammino di conoscenza che, come si è chiarito, da decenni, aveva denunciato la specifica, elettiva pericolosità dell'amianto.

8.3. Il possesso di elevata competenza di settore, di studi adeguati, di approfondita conoscenza del concreto contesto lavorativo e del materiale trattato, la funzione apicale, le dimensioni aziendali, la possibilità di valersi di specifiche competenze, tali da far presupporre la sussistenza di condizioni sufficienti per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte, erano tali da non poter ingenerare dubbi di sorta sulla circostanza che le microfibre, di cui si impregnava radicalmente l'aria (risulta accertato l'uso di spruzzatori, utilizzati per la coibentazione, che creava una nuvola di polvere), fossero sicuramente nocive, ben oltre il rischio dell'asbestosi.

9. Per le esposte ragioni la sentenza gravata deve essere annullata, richiedendosi nuovo vaglio motivazionale alla luce dei rilievi qui formulati”.

8 Cfr., ad esempio, *Capitani e altri c. Soc. Cemental*, Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 1998, n. 4721, cit.: «È noto che, vigente l'art. 4 del R.D. n. 1765 del 1935, a seguito della approvazione del nuovo codice civile, si era posto il problema se l'art. 2087 c.c. avesse comportato l'abrogazione della esenzione prevista da quella norma per il datore di lavoro. Sia la dottrina che la giurisprudenza (Cass., 16 maggio 1968, n. 1541, 21 giugno 1969, n. 2236) pervennero, non senza contrasti, alla conclusione che l'art. 2087 c.c. non avesse abrogato la precedente disciplina, e ciò in quanto non si trattava di una disposizione innovatrice dell'intera materia, in quanto essa non pone obblighi qualitativamente diversi dai precedenti, ed ha la stessa estensione».

Particolarmente rilevante in seno alla responsabilità penale⁹). Con riguardo a questo articolo, la Cassazione si è così espressa: «Secondo (...) costante giurisprudenza (...) l'articolo 2087 c.c., come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore»¹⁰ (Cass. 18 novembre 1976, n. 4318, Cass., Sez. Lav., 9 maggio 1998, n. 4721, Cass., Sez. Lav., 23 maggio 2003, n. 8204, Cass., Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 644);

- artt. 377 e 387 del **d.P.R. n. 27 aprile 1955 n. 547** (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);¹¹

- l'art. 21 del **d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303** (obbligo per il datore di lavoro di adottare i provvedimenti atti a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro);¹²

- norme del **d.P.R. n. 215 del 24 maggio 1988**, attuative delle direttive CEE 83/478 ed 85/610, recanti modifiche alla direttiva 76/769, in tema di restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. L'art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, confermava il divieto di immissione sul mercato ed uso della crocidolite e dei preparati che la contengono; con lo stesso decreto veniva inoltre sancito il divieto di immissione ed uso di prodotti contenenti altri tipi di amfiboli;

- **il d. lgs. n. 277/91**, nel recepire finalmente la direttiva 477/83/CEE, imponeva all'art. 24, n. 2, di accertare l'entità dell'esposizione ad amianto e di formulare tutte le valutazioni tenendo conto del rischio per la salute; l'art. 26 imponeva l'obbligo di informare i lavoratori (che prima era riconducibile all'art. 4 del **d.P.R. n. 303/56**), imposto in ogni caso dalle norme di lealtà, correttezza e buona fede, che si impongono alle parti nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (artt. 1175 e 1375 c.c.); l'art. 27 dettava specifiche norme che imponevano misure tecniche, organizzative e procedurali; l'art. 28 codificava regole cautelari già affermate dagli igienisti industriali e comunque ricavabili dal sistema di cui al **d.P.R. n. 303/56** (artt. 19, 20 e 21), consistenti nelle misure igieniche

⁹ La Suprema Corte (cfr. *ex plurimis Capitani e altri c. Soc. Cemental*, Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 1998, n. 4721, cit.) ha affermato che «la violazione degli obblighi di sicurezza enunciati sinteticamente dall'art. 2087 c.c., può costituire, ai sensi dell'art. 43 c.p., elemento di colpa per violazione di leggi, suscettibile di dare vita a responsabilità civile. In questo senso l'art. 2087 c.c. può intendersi come clausola generale integrativa dell'art. 43 c.p., ultima parte. È questa la ragione perché ripetutamente questa Suprema Corte ha ribadito che la normativa speciale di prevenzione non esaurisce l'obbligo di prevenzione e di profilassi del datore di lavoro rispetto ai prestatori di opera». Sempre in riferimento a questi principi, già *Hariolf*, Cass. Pen., Sez. IV, 5 ottobre 1999, n. 3567, in *Giur. It.*, 2001, 1709, in *Giur. Bollettino legisl. tecnica*, 2001, 15, in *Ragiusan*, 2000, f. 198, 108, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 2000, 1096.

¹⁰ Così ancora, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2011, n. 15159, cit.

¹¹ In materia di igiene del lavoro, gli artt. 377 e 385 del **D.P.R. 547/55**, e altresì nel **DPR 303 del 1956** (art. 69) si imponeva la dotazione di **mezzi di protezione individuali appropriati per tutti i lavoratori, al fine di minimizzare i rischi delle lavorazioni ed operazioni pericolose e nocive**.

¹² L'art. 21 **DPR 303/56**, prevedeva espressamente che «nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro; le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera; [fra tali misure la normativa individuava] (...) **procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi (...) sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri** (...) il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse [polveri] possano rientrare nell'ambiente di lavoro».

di pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, con l'aspirazione localizzata delle polveri di amianto e la predisposizione di aree speciali che «consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto (...)»; e al capo “b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22; c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione”. L'art. 29 imponeva il controllo sanitario dei lavoratori esposti, con precisi obblighi; l'art. 30 imponeva l'obbligo di controllo dell'esposizione dei lavoratori. L'art. 33 dettava obblighi aggiuntivi in ordine al confinamento e alla separazione delle lavorazioni che determinavano aerodispersione di polveri e fibre di amianto, che enucleavano le disposizioni di cui al DPR 303/56; che dovevano trovare applicazione nella esecuzione di «lavori di demolizione e rimozione dell'amianto». L'art. 34 disponeva che il datore di lavoro avrebbe dovuto iscrivere il nominativo dei lavoratori esposti ad amianto in un apposito registro, con l'obbligo, di cui all'art. 35, di comunicarlo ai lavoratori interessati tramite il medico competente, il quale avrebbe dovuto tener conto del registro e della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma I, lettera q). Questo percorso normativo ha avuto la sua definizione con le norme di cui al d. lgs. n. 81/2008, in particolare nel titolo IX, al III capo, e nel resto del testo normativo.

Poiché tutte le patologie asbesto/correlate sono dose dipendenti, è di tutta evidenza come, in caso di insorgenza di una di queste patologie, alla violazione delle regole cautelari da parte di più datori di lavoro, sussiste la responsabilità solidale di tutti (Cass., III Sez. Civile, sentenza n. 5893/2016), ovvero di un eventuale unico convenuto per il tutto, anche laddove si siano verificate esposizioni in più siti lavorativi, poiché tutte le esposizioni rilevano - in relazione all'art. 41 c.p. - quantomeno ai fini dell'anticipazione dei tempi di latenza (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 5086/2012¹³).

VII. Fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate nelle strutture pubbliche: sedi Rai.

Il fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate è stato confermato per effetto delle pubblicazioni ReNaM (IV, V, VI e VII rapporto mesoteliomi) che evidenzia l'elevato numero di casi di mesotelioma tra coloro che hanno lavorato all'interno delle strutture pubbliche.

¹³ Si è affermata la responsabilità anche di quel datore di lavoro per il quale l'esposizione era stata inferiore per periodo ed intensità, poiché comunque rilevante nel decorso causale quantomeno per anticipare i tempi di latenza.

Si riporta l'ultimo censimento del **VII rapporto ReNaM** con n. **250** casi di mesotelioma nella categoria 33. **Pubblica Amministrazione** che evidenzia che la presenza di amianto a spruzzo nell'edilizia pubblica (grandi magazzini, **sedi Rai**, edifici delle poste, cinema, piscine, palestre) ha comportato una possibile **esposizione** non solo dei lavoratori addetti alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei loro impianti elettrici e termoidraulici, ma anche del **personale impiegato stabilmente in ambienti confinati contaminati da amianto** (ad esempio vetrinisti, commessi, etc.):

Categoria 33. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codici ATECO91: 75* (Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria), esclusi 75.22*: 99* (Organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Casi di MM

N. 250 con almeno un periodo di esposizione ad amianto (M = 238; F = 12), di cui n. 115 (45,8%) con esposizione esclusiva nella categoria (M = 106; F = 9).



Caratteristiche di esposizione e mansioni maggiormente coinvolte

Vigili del fuoco e assimilati; muratori in pietra, mattoni, refrattari; impiegati di ufficio; idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas.

I vigili del fuoco di carriera o quelli che lo sono stati in sostituzione del periodo di leva possono essere stati esposti a fibre d'amianto in occasione di incendi di capannoni industriali, che contenevano amianto nelle strutture edilizie e negli impianti o per conseguenza del danneggiamento, fino alla completa distruzione, delle coperture di cemento-amianto. I vigili del fuoco, specie quelli che operavano come squadre antincendio fisse presso impianti a rischio utilizzavano inoltre tute e coperte spegni-fiamma in tessuto di amianto. La presenza di amianto a spruzzo nell'edilizia pubblica (grandi magazzini, **sedi Rai**, edifici delle poste, cinema, piscine, palestre) ha comportato una possibile esposizione non solo dei lavoratori addetti alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei loro impianti elettrici e termoidraulici, ma anche del personale impiegato stabilmente in ambienti confinati contaminati da amianto (ad esempio vetrinisti, commessi, ecc.).

Regioni con maggiore peso della categoria rispetto ai casi esposti professionalmente (prime tre regioni)

Toscana n. 58 (4,4%); Sicilia n. 13 (2,8%); Marche n. 10 (2,4%).



	Mediana	Media ± DS
Età di inizio esposizione (anni):	26	27,8 ± 8,3
Età alla diagnosi (anni):	69	68,1 ± 9,9
Latenza (anni):	41	40,7 ± 11,6

*** **

Per quanto sopra, il sottoscritto, **Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz**, come sopra generalizzato, **chiede**

che l'On.le Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Voglia verificare se nei fatti esposti siano configurabili - a carico dei titolari delle posizioni di garanzia, nei confronti dei quali è ravvisabile la **c.d. posizione di garanzia**, nei termini di cui a Cass., IV sez. penale, n.

38991/2010 - il reato di cui all'art. 590, co. 3, c.p., e – con riferimento al fenomeno epidemico di patologie asbesto-correlate in atto tra i dipendenti e gli ex dipendenti della **Rai - Radiotelevisione Italiana Spa** – i reati di cui agli artt. 434 e/o 437 e/o 449 c.p., con subsunzione della fattispecie del *nomen iuris* affidato alla saggezza dell'Illustrissimo Sig. Procuratore della Repubblica, per ogni vittoria di giustizia e di ragione, con espressa richiesta di punizione di coloro che saranno identificati come responsabili.

*** **

Il sottoscritto, **Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz**, chiede, *ex art.* 408, co. 2, c.p.p. di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione al fine di proporre motivata opposizione alla citata richiesta ed ottenere il rinvio a giudizio dei responsabili.

Il sottoscritto, **Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz**, chiede, *ex art.* 406, co. 3, c.p.p. di essere avvisato nel caso in cui venga richiesta la proroga del termine di indagini, al fine di poter depositare memorie.

Il sottoscritto, **Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz**, nomina quale suo procuratore e difensore l'Avv. Ezio Bonanni, del Foro di Roma, al quale conferisce ogni più ampio potere e facoltà di legge, che discende dal mandato, con possibilità di svolgere indagini difensive e di compiere quanto altro ritengano utile nel suo interesse.

Sig. Mariusz Marian Sodkiewicz
